

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
(Provincia di Napoli)

S T A T U T O

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – IL COMUNE

Il Comune di Barano d'Ischia è Ente Autonomo compreso nell'Area Metropolitana di Napoli, che fonda la propria esistenza, il proprio ruolo, la propria finalità sui principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.

Esso rappresenta la comunità baranese, come venutasi a formare nel corso del processo storico, articolata nelle sue realtà frazionali, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale secondo i principi di democrazia e di decentramento politico ed amministrativo.

Art. 2 DENOMINAZIONE –STEMMA – GONFALONE

Il Comune tutela la sua denominazione, lo Stemma ed il Gonfalone. Tale denominazione può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Il Comune ha un proprio stemma costituito da una immagine raffigurante due putti versanti acqua da una conchiglia nella vasca ed un proprio gonfalone riconosciuti ai sensi di legge e che restano confermati fino a diversa determinazione. Ogni modifica di questi potrà essere effettuata dal Consiglio Comunale, come per legge.

3. Nell'uso del gonfalone, si osservano le norme del D.P.C.M. 3/6/1986. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma nonché i casi di concessione in uso degli stessi ad Enti ed Associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3 – IL TERRITORIO

Il Comune di Barano d'Ischia ha un territorio di 12,07 kmq., nella parte meridionale dell'Isola d'Ischia, articolato in sei frazioni denominate: Barano centro, Buonopane, Fiaiano, Piedimonte, Testaccio, Valotiere.

Hanno anche rilevanza i nuclei abitati denominati Buttavento, Cesa, Chiummano, Cretaio, Matarace, Molara, Schiappone, Starza, Terranera, Testa, Corbore, Spalatriello

Pur nella salvaguardia del valore delle tradizioni e delle specificità di tali aggregati di vecchia formazione, che ne hanno caratterizzato storicamente l'assetto urbanistico, il Comune di Barano d'Ischia riconosce il valore dei processi di unificazione dell'Isola d'Ischia e favorisce le iniziative volte a conseguire risultati di coordinamento e di unificazione della gestione dei principali servizi.

In quanto compreso nell'Area Metropolitana di Napoli intende partecipare attivamente al processo di formazione dell'Autorità Metropolitana per il conseguimento degli obiettivi fissati nel T.U. 267/2000.

Art. 4 – FINALITA' E FUNZIONI DEL COMUNE

L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi del buon andamento, dell'imparzialità, nonché al principio della partecipazione democratica e della semplificazione delle procedure.

Il Comune è titolare di funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunali nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico.

Il Comune esercita inoltre, secondo le leggi statali e regionali vigenti, le funzioni ad esso attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione Campania.

L'azione del Comune si informa ai principi fondamentali della Costituzione Italiana, salvaguardando in particolare il rispetto della dignità delle persone, favorendo la solidarietà sociale e la partecipazione popolare, tutelando le risorse ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio.

Esso inoltre si impegna alla tutela dei valori di cui la comunità baranese è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia, con l'obiettivo di conseguire il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione dei cittadini alla organizzazione politica, economica e sociale del paese.

In particolare, nell'esercizio delle sue funzioni, il Comune di Barano d'Ischia persegue le seguenti finalità:

- a) assumere e promuovere tutte le iniziative e le attività necessarie od utili alla crescita culturale, sociale ed economica della comunità baranese;
- b) promuovere e curare un organico assetto del territorio, salvaguardandone l'integrità con un'ideale ed accorta politica di tutela ambientale, nel presupposto che i suoi peculiari caratteri di ambiente paesisticamente rilevante rappresentano un capitale inestimabile anche nella prospettiva dello sviluppo e della valorizzazione turistica;
- c) con le garanzie di cui al precedente punto b), promuovere lo sviluppo economico valorizzando le opportunità offerte, nel settore turistico, dei valori ambientali, delle risorse balneari

connesse alla spiaggia dei Maronti, dalle risorse termali, nonché da quelle delle sorgenti di Nitrodi, Olmitello e Buceto;

d) promuovere il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione, garantendo il diritto alla casa ai residenti, mediante un'accorta gestione delle opportunità di insediamenti, nonché assicurando servizi sociali di alta qualità in tutti i settori di propria competenza, anche in collaborazione con altri Enti locali;

e) valorizzare e sostenere le libere associazioni ed organizzazioni, specialmente quelle del volontariato, operanti sia nei settori della salvaguardia dei valori culturali e tradizionali della comunità legale, sia nei settori dell'assistenza sociale e religiosa, promuovendo forme di collaborazione con le stesse per lo svolgimento di attività e servizi comunali;

f) valorizzare, mediante la creazione di apposite istituzioni da definire in sede regolamentare, la danza folkloristica "LA 'NDREZZATA", e la manifestazione culturale "BARANO SI FA MUSICA";

g) favorire e valorizzare forme di cooperazione e collaborazione con gli altri Comuni dell'Isola e con l'Autorità Metropolitana per il migliore svolgimento di attività e servizi determinati.

Per il perseguimento delle proprie finalità il Comune assume la programmazione con metodo di intervento e definisce gli obiettivi specifici mediante programmi generali e programmi settoriali, coordinandoli con quelli della Città Metropolitana e degli altri Comuni dell'Isola.

Nell'esercizio delle sue funzioni e nell'organizzazione delle sue attività, il Comune assicura e promuove la partecipazione dei membri singoli ed associati della collettività locale, rimuovendo gli ostacoli economici ed organizzativi che possano impedire tale partecipazione.

Nella organizzazione delle sue attività il comune si informa al principio del decentramento e dell'attribuzione delle funzioni esecutive e gestionali ai responsabili dei singoli uffici, valorizzando le professionalità e le assunzioni di responsabilità della struttura funzionale ed operativa, riservando agli organi elettivi i poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 5 – PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

L'attività amministrativa del Comune è retta da criteri di economicità, efficienza, imparzialità e trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno il dovere di concludere i procedimenti, iniziati d'ufficio o su istanza di parte, con un provvedimento espresso e motivato.

Art. 6 – LO STATUTO

Il presente Statuto è norma fondamentale dell'attività politica ed amministrativa del Comune, che ne regola e garantisce l'esercizio dell'autorità normativa ed organizzativa nell'ambito dei principi fissati dalle leggi e dalla Costituzione della Repubblica.

Art. 7 – I REGOLAMENTI

I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. Su proposta della Giunta sono adottati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni e le disposizioni stabilite dallo Statuto.

Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei Regolamenti sono coordinate tra loro.

I Regolamenti sono pubblicati per quindici giorni all'Albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Quelli dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

I Regolamenti previsti dal presente Statuto devono essere formati ed approvati dal Consiglio Comunale entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.

Il Regolamento per il procedimento amministrativo è approvato dal Consiglio Comunale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti continuano ad applicarsi le norme vigenti con le modifiche introdotte dal presente Statuto. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi 5 e 6 non si potrà opporre la inesistenza a chi chiedi l'applicazione di quanto previsto dal presente Statuto.

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 8 – GLI ORGANI DEL COMUNE

Sono organi elettivi del Comune il Sindaco ed il Consiglio Comunale. Essi durano in carica **cinque** anni

Sono organi burocratici il Segretario e i responsabili delle strutture di massima dimensione nelle quali si articola la organizzazione del Comune.

La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti tra gli organi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Competono agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto e dalla legge.

Compete agli organi burocratici la gestione amministrativa.

CAPO I – IL CONSIGLIO

Art. 9 – ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

L'elezione del Consiglio, la sua composizione e durata in carica, sono disciplinati dalla legge.

Art. 10 – COMPETENZE

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune, che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità locale, secondo i principi definiti dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti, nonché da sue proprie direttive generali e speciali.

Esso determina, altresì, la programmazione generale ed adotta gli atti fondamentali previsti dall'art. 42 del T.U. 267/2000.

Il Consiglio esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo sugli altri organi del Comune e su tutto l'apparato comunale, comprese le aziende speciali, le gestioni convenzionate, i consorzi, le associazioni, le società delle quali è partecipe il Comune o che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici o la realizzazione di opere e progetti per conto del Comune.

Ogni delibera di altri organi adottata in contrasto con tale disposizione è nulla.

Art. 11 – I CONSIGLIERI

Il Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità alla quale costantemente risponde del suo operato.

I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. I Consiglieri comunali devono eleggere domicilio nell'ambito del territorio comunale entro 10 giorni dalla proclamazione o dalla surrogazione.

Le dimissioni dei Consiglieri si ritengono irrevocabili e sono presentate per iscritto al Segretario comunale che ne cura la trasmissione al Sindaco, il quale le include al primo punto dell'o.d.g. della prima seduta del Consiglio successiva alla loro presentazione. Il Consiglio procede immediatamente, senza possibilità di inversione dell'o.d.g., alla surrogazione del Consigliere dimissionario per integrare il plenum del Consiglio.

Il Consigliere che per motivi personali, professionali o di parentela o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto risultare a verbale. Il Regolamento definisce le ipotesi di conflitto di interessi.

I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare incarichi esterni a loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

I Consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio nelle forme previste dal Regolamento.

Art. 12 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio ed a quelle delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte.

Il Consigliere ha sempre la titolarità per la iniziativa di istanze, proposte, petizioni, nei confronti del sindaco, della Giunta e del Consiglio. Ha inoltre diritto di intervenire in ogni assemblea pubblica, generale o frazionale, per qualsiasi argomento posto in discussione.

Le modalità e le forme per l'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo, per quanto non previsto dallo Statuto e dalla legge sono disciplinate dal Regolamento degli Organi elettivi.

Il Consigliere è inoltre titolare della funzione di controllo su tutta l'attività amministrativa del Comune. A tale scopo ha diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, che siano ritenute dallo stesso utili all'espletamento del suo mandato. Analogamente e per gli stessi motivi ha diritto a prendere visione di tutti gli atti e documenti giacenti presso gli uffici di tali enti, in qualsiasi grado del procedimento amministrativo si trovino. E' tenuto al segreto su tali notizie nei casi specificamente determinati dalla legge.

All'atto dell'insediamento del Consiglio, ciascun Consigliere, sotto la propria responsabilità, dichiara la consistenza del suo patrimonio immobiliare.

Il Consigliere comunale svolge la sua attività di accesso alle notizie di propulsione amministrativa con interrogazioni e proposte, a cui deve essere data risposta entro e non oltre il termine di trenta giorni, comunicando preventivamente la designazione del responsabile dell'istruttoria ove necessaria. Il responsabile dell'istruttoria deve comunicare le proprie determinazioni entro il termine massimo di giorni

venti. Fintantoché tali determinazioni non siano state comunicate all'organo politico tenuto a fornire risposta alle interrogazioni ed alle proposte, il termine di trenta giorni sopra indicato resta sospeso.

Art. 13 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito Regolamento.

Il Regolamento, ispirato ai principi di democrazia ed alla valorizzazione del ruolo e del contributo dei singoli gruppi e dei singoli consiglieri, sarà volto a conseguire obiettivi di efficienza, di trasparenza e di partecipazione popolare, nel rispetto delle norme fondamentali dettate dal presente Statuto e dalle leggi vigenti.

L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie, nonché d'urgenza.

Sono adunanze ordinarie quelle nelle quali si discute del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui all'art. 42 del T.U. 267/2000 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta municipale da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena decadenza. Le adunanze ordinarie non possono essere convocate d'urgenza.

Tutte le altre adunanze sono straordinarie o urgenti.

L'avviso per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno quattro giorni prima dell'adunanza, mentre per quelle straordinarie almeno tre giorni prima. Per le adunanze d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima.

Ai Consiglieri comunali non residenti l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale è notificato nel domicilio che gli stessi sono tenuti ad eleggere nell'ambito del territorio comunale o se possibile trasmesso a mezzo PEC.

La prima seduta del Consiglio comunale eletto deve essere convocata entro il termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Il Sindaco formula l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio inserendovi soltanto gli argomenti per i quali sia già stata presentata almeno una proposta di deliberazione con i relativi pareri od una mozione, corredate degli allegati e di tutti i documenti necessari al loro esame.

I documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere posti a disposizione il giorno successivo a quello fissato per la consegna degli avvisi, secondo il tipo di adunanza, salvo che per quelle d'urgenza per le quali il deposito deve avvenire entro il medesimo termine di convocazione.

La notizia della convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere comunicata alla cittadinanza, oltre che mediante affissione all'Albo Pretorio on line, anche mediante manifesto affisso nelle varie contrade nello stesso giorno della notifica ai Consiglieri che può avvenire anche a mezzo PEC.

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali ovvero i legali rappresentanti di tre libere associazioni registrate.

Art. 14 – DELIBERAZIONI

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto prevedono una diversa maggioranza.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese nelle forme previste dal Regolamento interno del Consiglio. Si assumono a scrutinio segreto le sole deliberazioni che comportano valutazioni o giudizi concernenti qualità soggettive o comportamenti di persone.

Le proposte di deliberazioni riguardanti gli argomenti ricompresi nell'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie sono sottoposte a votazione solo se depositate nell'ufficio di Segreteria, con i relativi allegati e tutti i documenti necessari al loro esame, compresi i pareri prescritti dalla legge, il giorno successivo a quello di notificazione dell'avviso di convocazione; entro lo stesso termine devono essere depositate le mozioni inserite nell'ordine del giorno.

Le proposte di emendamento o eventuali controproposte di deliberazione sono sottoposte a votazione solo se depositate nell'Ufficio di Segreteria, con i relativi allegati ed i documenti necessari al loro esame, almeno due giorni liberi prima della seduta. Nel caso in cui le proposte di emendamento o le controproposte di deliberazione siano presentate oltre il predetto termine, le stesse sono sottoposte a votazione solo se sia possibile acquisire preventivamente tutti i pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 267/2000 altrimenti si hanno come non presentate.

Nell'ipotesi di convocazione d'urgenza del Consiglio, le proposte di emendamento o eventuali controproposte di deliberazione devono essere depositate nell'Ufficio di Segreteria prima dell'inizio della seduta. In tal caso, se su tali proposte non è possibile acquisire i pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 267/2000 la deliberazione è differita di almeno 24 ore.

Le mozioni possono essere presentate anche nel corso della seduta, purché attinenti all'ordine del giorno o relative a fatti sopravvenuti alla notificazione dell'avviso di convocazione.

Le proposte di deliberazione possono essere presentate dalla Giunta, da ciascun Consigliere, da almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali ovvero dai legali rappresentanti di almeno tre libere associazioni registrate, nonché dal Presidente della Consulta di cui al successivo art. 42. Le proposte di emendamento, le controproposte di deliberazione e le mozioni possono essere presentate esclusivamente dalla Giunta e da ciascun Consigliere.

Le deliberazioni che comportano modifica o revoca di precedenti deliberazioni che siano divenute esecutive si hanno come non avvenute ove non facciano menzione della modifica o della revoca.

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma degli artt. 141 - 143 del D.Lgs. n° 267/00.

Art. 15 – GRUPPI CONSILIARI

I Gruppi consiliari sono formati da Consiglieri eletti nella medesima lista. Nel caso di elezione di un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

Ogni Gruppo è rappresentato da un Consigliere a ciò designato, previa comunicazione al Sindaco sin dalla prima seduta consiliare del Consiglio neoeletto. In mancanza di designazione sarà ritenuto capogruppo il più anziano dei componenti il gruppo.

Ciascun Gruppo consiliare ha diritto, ad un ufficio nell'ambito della sede municipale per l'espletamento delle sue funzioni. L'Amministrazione è impegnata a provvedervi compatibilmente con le disponibilità e le esigenze dei servizi.

Art. 16 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

E' istituita la conferenza dei capigruppo composta dal sindaco che la presiede e dai capigruppo consiliari o loro delegati appartenenti ai rispettivi gruppi.

Essa ha competenza nell'organizzazione dei lavori del Consiglio e nella programmazione delle sedute ordinarie e straordinarie, onde conseguire risultati di efficienza e di ampia partecipazione.

Eventuali altri compiti e le modalità di funzionamento sono stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 17 – COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio Comunale può istituire le Commissioni consiliari, da eleggersi all'atto dell'elezione del Sindaco e della Giunta, con poteri referenti, nelle materie di elaborazione e redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, di Piani urbanistici e territoriali, di edilizia pubblica, di commercio, di personale e di regolamenti comunali.

Il numero delle Commissioni, l'attribuzione delle competenze, la loro composizione, saranno definite dal regolamento, garantendo la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi.

Il Consiglio Comunale può deliberare senza che le Commissioni consiliari si siano riunite ed abbiano esaminato gli argomenti da sottoporre al Consiglio .

CAPO II – LA GIUNTA

Art. 18 – COMPETENZE

La Giunta è l'organo di governo del Comune.

Essa impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa compie gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari responsabili delle strutture di massima dimensione, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale.

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 19 – COMPOSIZIONE

La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da quattro Assessori. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Nella medesima seduta il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio **Comunale** le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il Sindaco ripartisce tra i componenti della Giunta i compiti di indirizzo dell'attività politico-amministrativa del Comune, per gruppi di materie, corrispondenti anche alla organizzazione degli uffici comunali, con delega a svolgere le competenze proprie del Sindaco.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e comunicate al Consiglio ed al Prefetto. Le modalità di esercizio dell'attività della Giunta sono disciplinate dall'apposito regolamento.

Possono essere eletti Assessori, entro il numero complessivo stabilito dal primo comma, anche cittadini non appartenenti al Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

Gli assessori non consiglieri sono nominati dal Sindaco per particolari qualificazioni, competenze ed esperienze tecnico-amministrative.

L'assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi.

Partecipa alle sedute della Giunta con ogni diritto spettante a tutti gli assessori, nonché al Consiglio Comunale con voto consultivo e con diritto di intervento su tutti gli argomenti in discussione.

Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo con le modalità in precedenza stabilite.

La Giunta è convocata dal sindaco che fissa la data dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco o, in assenza di quest'ultimo, dall'Assessore anziano.

Assume le funzioni di assessore anziano quello maggiore di età fra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta in carica.

Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le attività politico-amministrative connesse a determinate aree e settori di attività.

La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

Il conferimento e la revoca delle deleghe agli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

Art. 20 – FUNZIONAMENTO

Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.

Alle stesse partecipa il Segretario, che provvede anche alla redazione del verbale.

Possono essere chiamati a partecipare alla Giunta tutti gli altri organi e funzionari del Comune per l'adozione di singole deliberazioni.

Le proposte di deliberazione sono presentate al Segretario in tempo utile al fine della formulazione dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 267/2000.

Le modalità di esercizio dell'attività della Giunta e dei provvedimenti di sua competenza sono disciplinati dal Regolamento interno, che è approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

CAPO III – IL SINDACO

Art. 21 – SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

Il Sindaco é organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e Ufficiale di Governo. Il Sindaco rappresenta il Comune.

Il Sindaco é eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana secondo la formula prevista dall'art. 11 del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. del 10.12.1957 n° 3.

ART.22 - COMPETENZE DEL SINDACO

Il Sindaco:

- a) è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza;
- b) esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- c) convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti ;
- d) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori;
- e) convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale fissandone l'ordine del giorno;
- f) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Tali nomine decadono con la cessazione del mandato sindacale;
- g) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 50, comma 10 e 109 e 110 del D.Lgs. n° 267/00, da questo Statuto e dal Regolamento Comunale di organizzazione;
- h) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale che non sono di specifica competenza di dirigenti;
- i) sovrintende sul servizio di polizia municipale.

Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi Commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Il Sindaco può incaricare ogni Consigliere comunale, per iscritto, a collaborare in alcuni aspetti del proprio mandato, restando comunque responsabile dell'azione amministrativa intrapresa.

ART.23 ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE

Il Sindaco ha competenza sulle materie previste dall'art. 50 del T.U. n° 267/00 ed in particolare:

- a) provvede a fare osservare il presente Statuto e i regolamenti comunali;
- b) emana direttive affinché gli atti di indirizzo degli organi collegiali siano compiutamente attuati da uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, e svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- c) stipula gli accordi di programma;
- d) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- e) coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori;
- f) emana ordinanze;
- g) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo le leggi statali e regionali;
- h) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende Speciali, le istituzioni e le società appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti delle stesse;
- i) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- l) ha potere di delega generale e particolare delle sue competenze e attribuzioni;
- m) riceve le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio Comunale;
- n) risponde alle interrogazioni o ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale;
- o) emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di competenza statale;
- p) il Sindaco agisce e resiste in giudizio nell'interesse del Comune nominando con proprio atto procuratori e difensori di fiducia.

ART.24 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, ha competenza sulle materie previste dall'art. 54 del D.Lgs. n° 267/00 e in particolare sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica, di circolazione stradale;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Nelle materie previste dalle lettere a) b) c) e d) il Sindaco, informato il Prefetto, può conferire la delega ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni nelle frazioni.

Il Sindaco ha altresì competenza in ordine ad interventi di protezione civile e si avvale del personale comunale organizzato in squadre di pronto intervento e/o di associazioni di volontariato specializzate insistenti nell'ambito del Comune.

In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, secondo quanto previsto dalla legge, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio.

Ove il Sindaco o suo delegato non adempia ai compiti di cui all'art. 54 del T.U. n° 267/00 il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

Art.25 - DIMISSIONI DEL SINDACO

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Protocollo Generale del Comune. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un Commissario.

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art.26 - VICE SINDACO

Il Vice Sindaco é l'assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco, esercita tutte le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Il Vice Sindaco, altresì, sostituisce il Sindaco in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n° 267/00.

CAPO IV – GLI ORGANI BUROCRATICI

Art. 27 – IL SEGRETARIO

Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, dal quale dipendente funzionalmente.

Il Segretario comunale sovrintende e coordina lo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle strutture di massima dimensione, al fine di assicurare l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale e della Giunta con funzioni consultive e di assistenza giuridico-amministrativa, e ne cura la verbalizzazione.

Esercita tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti e quelle conferitegli dal Sindaco, ovvero coordina l'attività delle Sezioni, dei Settori e dei Servizi ed in mancanza di responsabili di struttura di massima dimensione nell'organico comunale assicura le funzioni che, per legge o Statuto, sono demandate al responsabile. In particolare:

1. può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte, autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune;
2. sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto; all'organo di controllo;
3. ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
4. partecipa, anche a mezzo di delegato, alle commissioni comunali per la redazione dei verbali.

Art. 28 – I RESPONSABILI DI STRUTTURA DI MASSIMA DIMENSIONE

Sono organi burocratici i responsabili degli uffici e servizi comunali, cui è attribuita la funzione apicale all'interno di ogni singola ripartizione in aree funzionali, come determinata nella organizzazione degli uffici e dei servizi.

Ad essi spetta la direzione dei singoli uffici e servizi, nonché la gestione amministrativa, secondo gli indirizzi e sotto il controllo degli organi elettivi, nonché nell'ambito del potere di coordinamento attribuito al Segretario comunale.

Essi hanno la responsabilità gestionale ed amministrativa, in termini di correttezza ed efficienza, per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, ed hanno la competenza all'adozione degli atti amministrativi, aventi anche rilevanza esterna, che non siano espressamente riservati agli organi di governo.

Gli incarichi di direzione possono essere conferiti, nelle more della copertura dei posti, a professionisti esterni, con contratti a tempo determinato di diritto pubblico o anche di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. In tal caso l'incaricato non potrà prendere parte al concorso per la copertura del posto .

TITOLO III – UFFICI E PERSONALE**Art. 29 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

Il Comune disciplina con apposito regolamento l'organizzazione ed il funzionamento dei propri uffici e servizi secondo criteri di autonomia, responsabilità, efficienza ed economicità di gestione, nonché in base al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa spettanti agli organi burocratici.

Col regolamento predetto il Comune disciplina altresì in modo specifico l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni del Segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

I vari uffici e servizi comunali verranno raggruppati per aree funzionali, al vertice delle quali saranno collocati i responsabili, scelti mediante concorso pubblico o, nelle more, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Spetta ai responsabili la direzione degli uffici e dei servizi, nonché la gestione amministrativa, secondo gli indirizzi e sotto il controllo degli organi elettivi.

Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo Statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso.

I responsabili sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, che esercitano in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 30 – PERSONALE

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti comunali è disciplinato dalle leggi dello Stato.

Il Comune con proprio regolamento disciplina, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, i moduli organizzativi, i rapporti gerarchici, le modalità di conferimento della titolarità degli uffici, nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.

La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

E' istituita una commissione di disciplina, composta dal Segretario, che la presiede, e da due dipendenti designati all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Il Comune promuove e favorisce tutte le attività finalizzate a contribuire ad una sempre maggiore competenza e specializzazione dei pubblici dipendenti, in tutti i settori di amministrazione, al fine di conferire agli stessi compiti di responsabilità e di organizzazione.

Il Comune provvede ad adeguare il regolamento di cui al comma precedente alla disciplina risultante dagli accordi sindacali entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

Art. 31 – IL VICE SEGRETARIO

Il Vice Segretario comunale, ove nominato, esercita le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento, alle condizioni di legge.

Art. 32 – COLLABORAZIONI ESTERNE

Previo convenzione approvata dal Consiglio Comunale, che ne specifichi finalità, contenuti e modalità di esercizio, la Giunta può conferire a soggetti esterni incarichi ad alto contenuto di professionalità e per obiettivi determinati. Essi non possono avere durata superiore ad un anno.

Quando si tratti di incarichi relativi a singole prestazioni si applicano le disposizioni limitative, in base alle quali a nessun professionista possono essere attribuiti più di tre incarichi in un triennio.

Art.33 – GESTIONE DEI SERVIZI

Il Comune provvede alla istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

Il Comune gestisce in economia i servizi, ad eccezione di quelli che per la loro natura e le loro caratteristiche rendono opportuna la costituzione di un'azienda speciale.

La regolamentazione necessaria alla gestione in economia dei servizi pubblici sarà disciplinata dal Consiglio Comunale con apposito regolamento.

Il Consiglio comunale, in presenza di particolari ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

La concessione dei servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti, comprese le associazioni di volontariato, le cooperative, le imprese senza fini di speculazione privata, dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, al fine di garantire la realizzazione delle finalità dell'ente concedente.

La scelta della forma di gestione dei servizi pubblici locali è effettuata dal Consiglio, previa valutazione comparativa che deve tener conto dell'oggetto, delle dimensioni, delle caratteristiche e dell'ambito territoriale ottimale di gestione dei servizi, dell'esigenza di conseguire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione nonché della opportunità della gestione associata dei servizi medesimi mediante consorzio, convenzione od unione con altri enti pubblici territoriali.

Ai fini della scelta di cui al precedente comma, il Consiglio può acquisire il parere del Collegio dei revisori dei conti e di eventuali altri professionisti.

Nell'organizzazione dei servizi devono essere previste idonee forme di tutela degli utenti e del personale, nonché strumenti di informazione e di partecipazione dell'utenza stessa.

Art. 34 – MODALITA' DI GESTIONE

Il Consiglio può deliberare la gestione di impianti e pubblici servizi con le seguenti forme:

- a) in economia, quando per dimensioni o per le caratteristiche del servizio non si ritenga opportuno costituire una istituzione od un'azienda ad hoc;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) mediante azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) mediante istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo società di capitali con partecipazione comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
- f) Per i servizi aventi rilevanza sovracomunale, sia per le caratteristiche di rete o di approvvigionamento e di erogazione, la gestione può avvenire in forma consortile con altri Enti Pubblici Territoriali (Comuni, Autorità Metropolitana), onde conseguire le finalità di cui agli articoli precedenti.

ART. 35 – AZIENDE SPECIALI

La gestione dei servizi pubblici comunali, che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale, è effettuata a mezzo di aziende speciali.

Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.

Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, i quali, nella composizione numerica determinata dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco scelti fra persone con esperienza almeno biennale di gestione o direzione di aziende con almeno 20 dipendenti.

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 52 del T.U. 267/2000.

Il Sindaco procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio Comunale su proposta del sindaco stesso.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio del costo e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio Comunale determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione, e per quelle di maggiore consistenza economiche, di certificazione del bilancio.

Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto e gli atti fondamentali previsti dall'art.114 comma 8 del T.U.267/2000.

Art. 36 – CONSORZI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA

Il Comune riconosce il ruolo ed il valore delle forme associative di gestione dei servizi aventi rilevanza sovracomunale.

Ogni iniziativa in tal senso deve avvenire sulla base di convenzione o statuto approvato a maggioranza del Consiglio Comunale.

Per quanto non previsto si rinvia a quanto stabilito in proposito dal T.U. 267/2000.

TITOLO IV – ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 37 – L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA E CONTABILITA'

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

La finanza comunale si fonda sul principio della certezza delle risorse proprie e trasferibili.

Il Comune è titolare di autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia, adotta criteri di equità nel distribuire il carico tributario, assicurando la partecipazione di ogni cittadino in proporzione alle proprie capacità contributive.

La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

Il Comune determina, nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciutale dalla legge, mediante deliberazione consiliare, le tariffe ed i corrispettivi dei servizi pubblici comunali di carattere non strettamente assistenziale, in misura tale da coprire tendenzialmente i costi effettivi dei servizi medesimi. In tale prospettiva opera le opportune differenziazioni, supportate da adeguate motivazioni sui criteri oggettivi che le hanno determinate.

Il Servizio di Ragioneria cura, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di contabilità, la tenuta di apposito inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco, diviso per categorie secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, le carte e le scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione.

L'acquisto, la gestione e l'alienazione dei beni patrimoniali e demaniali avviene nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di cui al precedente comma.

I beni patrimoniali disponibili del Comune, sono, di regola, dati in locazione.

Art. 38

BILANCIO DI PREVISIONE E CONTO CONSUNTIVO, PROGRAMMAZIONE

L'attività programmatica del Comune è strettamente collegata alle risorse finanziarie dell'ente. Essa viene attuata con il bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione, la relazione previsionale programmatica ed il bilancio pluriennale vengano redatti dalla Giunta entro i trenta giorni antecedenti il termine previsto per l'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio comunale, approva entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, nonché la relazione previsionale e programmatica ed aggiorna il bilancio pluriennale.

Per le delibere concernenti mutui e spese pluriennali, è sempre prescritto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Gli enti e le aziende dipendenti dal Comune, sono tenuti a presentare il loro bilancio approvato all'approvazione del Consiglio comunale entro trenta giorni prima del termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune.

Art. 39 – REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

Il Consiglio Comunale nomina a seguito di estrazione a sorte da parte della Prefettura U.T.G. di Napoli, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, il revisore unico.

Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia secondo le norme di legge e di regolamento il suo incarico.

Collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente.

Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione mediante apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Effettua, in conformità a quanto dispone il regolamento, il controllo economico interno della gestione.

Art. 40 – SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di tesoreria è affidato in base ad un capitolato d'onere ad un'azienda di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

La concessione è regolata da apposita convenzione e può avere durata da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque anni.

Al tesoriere deve essere trasmesso all'inizio di ogni esercizio copia del bilancio di previsione, esecutivo a norma di legge e, successivamente, copia delle deliberazioni relative a variazioni di bilancio.

Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tale gestione.

TITOLO V – PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Art. 41 – LE ASSOCIAZIONI

Il Comune riconosce e promuove il valore della vita associativa, quale strumento di elevazione culturale, sociale e politica della intera collettività.

Esso pertanto riconosce e favorisce il formarsi di libere forme associative, per qualsiasi finalità lecita, dedicando specifica attenzione alle diverse forme di volontariato solidaristico.

L'iniziativa di sostegno del Comune si manifesta anche mediante la erogazione di contributi contenenti l'indicazione della specifica finalità per cui gli stessi devono essere utilizzati e con l'obbligo di rendiconto scritto.

Le modalità di erogazione vengono fissate con apposito regolamento.

A tal fine è istituito un albo comunale, dove vengono iscritti, con deliberazione consiliare resa su domanda, gli organismi associativi senza fini di lucro operanti sul territorio comunale. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite, la relativa attività, la consistenza numerica, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo e a farlo riconoscere quale non avente fine di lucro.

Agli organismi iscritti all'albo, su richiesta, nei limiti delle disponibilità, potranno essere assegnate sedi ed ogni altra struttura pubblica secondo modalità d'uso appositamente deliberate in relazione al numero delle richieste. Per la copertura delle spese potrà essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Il Comune è impegnato a sostenere, in particolare, le libere associazioni iscritte all'albo di cui ai commi precedenti, le quali operino nei settori della promozione e della sicurezza sociale, dell'assistenza, della diffusione e della pratica sportiva e della cultura e delle tradizioni popolari locali, della formazione dei giovani, della tutela ambientale.

Il Comune, ove intenda istituire servizi od assumere iniziative nei settori di cui al precedente comma affidandone la gestione a terzi, è impegnato a consultare le libere associazioni iscritte operanti nei settori medesimi, nonché, a parità di condizioni e compatibilmente con il carattere delle specifiche attività, ad affidare, preferibilmente, la gestione dei servizi e l'attuazione delle iniziative mediante concessione od incarico alle libere associazioni, in specie a quelle del volontariato.

Le libere associazioni iscritte all'albo costituiscono soggetti privilegiati per le consultazioni disposte dagli organi del Comune. Il regolamento della partecipazione prevede e disciplina forme di consultazione contestuale di più associazioni, anche al fine di favorire l'incontro ed il confronto tra le associazioni medesime.

Art. 42 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Il Comune garantisce la partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politico-amministrativa del paese.

A tal scopo promuove organismi di partecipazione di varia articolazione, mediante i quali si esercita tale partecipazione, la quale può prevedere la discussione collegiale, anche per frazioni, di questioni di rilievo generale o frazionale, nonché di proposte, programmi, consuntivi di attività.

Art. 43 – ISTANZE, PETIZIONI

Ogni cittadino, anche in forma singola, al fine di partecipare in maniera diretta all'amministrazione, può presentare istanze e petizioni intese a garantire l'adozione di provvedimenti e deliberazioni su temi che abbiano ad oggetto interessi generali.

L'istanza o la petizione è diretta al Sindaco, deve avere forma scritta e può essere presentata anche da un solo cittadino o dal rappresentante legale di almeno una delle libere associazioni iscritte all'albo. Le sottoscrizioni sono autenticate nelle forme di legge.

Se il provvedimento richiesto è di competenza del Consiglio, l'istanza o la petizione è esaminata, istruita e valutata dalla Commissione consiliare competente per materia, la quale decide se dare ad essa ulteriore corso e quindi tradurla in formale proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Se il provvedimento richiesto è di competenza della Giunta, il sindaco o l'assessore competente per materia esamina, istruisce e valuta l'istanza e decide se dare ad essa ulteriore corso e quindi tradurla in formale proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta. Se il provvedimento è di competenza del Sindaco o di uno degli organi burocratici, il Sindaco provvede agli incombeni di cui sopra.

Il Sindaco comunica per iscritto l'esito dell'istanza o della petizione al firmatario entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza medesima. Nel caso di esito negativo, la relativa comunicazione deve essere adeguatamente motivata.

Art. 44 – PROPOSTE

I cittadini, singolo o associati, per la tutela di interessi collettivi della comunità locale, possono presentare proposte di deliberazioni riguardanti materia di competenza del Consiglio o della Giunta.

Le proposte di deliberazione debbono essere sottoscritte da almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ovvero dai legali rappresentanti di almeno tre libere associazioni iscritte all'albo. Le sottoscrizioni delle proposte sono autenticate nelle forme di legge. Esse devono contenere l'indicazione del firmatario al quale dovrà essere indirizzata ogni comunicazione o richiesta e devono essere corredate dagli eventuali allegati e di tutti i documenti necessari al loro esame che non siano già in possesso degli uffici comunali.

Le proposte di deliberazione sono presentate al Segretario che ne cura la trasmissione al Sindaco che ne dispone l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale o della Giunta, secondo il riparto delle competenze.

La iscrizione nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale deve avvenire negli stessi termini stabiliti dalla legge per le richieste dei Consiglieri comunali:

Per la comunicazione dell'esito si osservano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione non possono riguardare le materie per le quali è escluso il referendum.

Nessuna istanza, petizione o proposta può essere esaminata quando sia presentata entro i dodici mesi successivi alla decisione assunta su altra avente medesimo oggetto.

Art. 45 – CONSULTAZIONI

Il Consiglio Comunale e la Giunta possono deliberare la consultazione preventiva dei cittadini su materie di interesse generale o di determinate categorie di cittadini e quindi delle forze economiche e produttive, su materie particolari riguardanti i settori dell'economia, della promozione turistica, della tutela ambientale, della valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed artistico, che con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza concorrono alla ricerca delle soluzioni più appropriate per la gestione della politica comunale.

Le consultazioni possono consistere nell'audizione di rappresentanti di associazioni registrate, di forze sindacali e politiche, di ordini professionali, della Consulta delle categorie, di gruppi di cittadini o della cittadinanza di una frazione interessata.

A seconda della necessità, e secondo le modalità fissate dal regolamento, le consultazioni possono consistere nella richiesta di relazioni o pareri scritti da parte dei rappresentanti delle associazioni o di altri enti indicati, oppure nella indizione di riunioni aperte agli stessi o a tutti i cittadini interessati, anche di una sola frazione, o, infine, nella indizione di un referendum consultivo, quando si ritenga opportuno interpellare l'intera popolazione del Comune o di una frazione, quando si voglia un maggiore coinvolgimento ed una più puntuale verifica della volontà popolare.

Presupposto di ogni forma di consultazione è la garanzia della più ampia pubblicità degli atti nonché del diritto di accesso e di informazione.

Art. 46 – REFERENDUM

In vista dell'adozione di deliberazioni proprie o della Giunta, il Consiglio Comunale può, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, indire referendum consultivo, al fine di acquisire il preventivo parere della popolazione. Con tale deliberazione viene approvato il testo del quesito ed imputata la spesa ad apposito capitolo del bilancio, previa eventuale sua variazione.

Il referendum consultivo sulle materie di competenza comunale che sono oggetto di trattazione da parte del Consiglio Comunale o della Giunta, può altresì essere richiesto da non meno del 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Il referendum può interessare l'intera popolazione del Comune oppure anche quella di una sola frazione. Nel caso di referendum frazionale di iniziativa popolare è necessaria la sottoscrizione di almeno 250 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei seggi della frazione.

Si considerano in trattazione tutte le materie previste dal documento programmatico, dalla relazione allegata al bilancio di previsione ed al conto consuntivo e da eventuali programmi annuali e pluriennali, da piani, nonché quelle previste da specifiche proposte di deliberazione.

Il referendum può essere anche finalizzato a chiedere l'abrogazione parziale o totale di una deliberazione già assunta ed esecutiva.

Il referendum può riguardare esclusivamente materie di competenza comunale, ad esclusione delle seguenti:

- a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
- b) disciplina dello stato giuridico del personale e relative variazioni;

- c) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui,
- d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- f) designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni.

Per un periodo di cinque anni non può essere riproposto referendum consultivo su questioni già sottoposte a referendum popolare e rigettate dall'esito sfavorevole di quest'ultimo.

Per attivare la procedura referendaria un comitato di fatto, formato da venti cittadini elettori ovvero da tre presidenti di libere associazioni registrate, devono consegnare al Segretario comunale il testo scritto del quesito che intendono sottoporre a referendum, nonché i rispettivi certificati comprovanti l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune o della frazione (nel caso di referendum frazionale).

Entro i successivi venti giorni, la Commissione consiliare per i referendum si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto. La pronuncia è immediatamente comunicata dal Sindaco a quello dei promotori che sia stato all'uopo indicato. La stessa pronuncia è altresì pubblicata all'albo pretorio.

Entro novanta giorni dalla notifica della comunicazione i promotori devono presentare al Segretario comunale la richiesta di referendum con le sottoscrizioni del numero di cittadini elettori richieste, nonché i certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione di ciascun firmatario nelle liste elettorali del Comune.

Entro i successivi venti giorni la Commissione comunale per i referendum si pronuncia sulla validità della richiesta, dandone comunicazione al Sindaco in caso di esito favorevole.

Il Sindaco, nei successivi dieci giorni, previa deliberazione di Giunta che ne imputi la spesa in apposito capitolo di bilancio anche a seguito di idonea variazione, indice il referendum richiesto, fissandone la data nel termine massimo dei successivi 150 giorni, facendo in modo che esso non coincida con altre operazioni di voto.

L'indizione del referendum comporta la sospensione di ogni decisione sulla materia oggetto della richiesta consultazione fino all'esito della stessa.

La votazione si tiene in un solo giorno festivo dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Il referendum è valido ed efficace solo se alla votazione ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Entro i successivi sessanta giorni l'organo competente delibera sulla materia oggetto del referendum dando conto dell'esito della consultazione. Qualora la determinazione di tale organo sia difforme da quanto emerso dal referendum, deve contenere analitica e puntuale illustrazione delle ragioni di pubblico interesse per le quali si ritiene di disattendere detto risultato.

Il regolamento della partecipazione regola la raccolta delle firme, lo svolgimento della propaganda e delle operazioni di voto, di scrutinio delle schede e della proclamazione del risultato del referendum nonché ogni altro aspetto non disciplinato dal presente Statuto.

Su particolari temi di interesse sovracomunale, possono essere compresi tra i cittadini residenti titolari di iniziativa referendaria e di voto, anche gli iscritti nelle liste elettorali di altri Comuni dell'isola, sempre che negli statuti di tali Comuni sia prevista analoga possibilità, come pure la possibilità di consultazioni unificate e contemporanee.

Il Regolamento ne disciplina le modalità previa intesa con le altre Amministrazioni dell'isola.

CAPO II – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 47 – PRINCIPI GENERALI

Il Comune, ispirando la propria attività ai principi di imparzialità trasparenza e di buon andamento, garantisce la partecipazione degli interessati nell'ambito del procedimento relativo all'adozione di provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive nel pieno rispetto della legge 241/90 e del D.lgs 33/2013.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 – REVISIONE DELLO STATUTO

Le modificazioni dello Statuto possono essere proposte dalla Giunta, dal Consiglio Comunale, dai Consiglieri e da tutti coloro cui è riconosciuta la titolarità della iniziativa di proposta di deliberazione ai sensi del presente Statuto.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Nessuna iniziativa di revisione dello Statuto può essere intrapresa se non siano trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto o dell'ultima sua modifica.

Una proposta di modifica dello Statuto non approvata dal Consiglio non può essere riproposta prima di un anno dalla sua reiezione.

L'approvazione delle modifiche segue la stessa procedura stabilita dalla legge per l'approvazione dello Statuto.

Art. 49 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e, contestualmente, è affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e pubblicazione, al Ministero dell'Interno perché venga inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

Art. 50 – NORME TRANSITORIE

Entro mesi sei il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale dovrà essere adeguato allo Statuto. Nelle more dell'adeguamento del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, le previsioni in esso contenute in contrasto con il presente Statuto si intendono abrogate e sono disapplicate.